



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

ORDINANZA N. 84

Romano d'Ezzelino, 3 dicembre 2018

NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI

IL SINDACO

- Visto** il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni) che prevede un'apposita autorizzazione per la macellazione a domicilio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3710 del 20 novembre 2007 (All. A, art. 3 "esclusioni", punto 1, lettera b) che assimila la macellazione a domicilio di un massimo di due suini per nucleo familiare alla *preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico*;
- Vista** la nota del Ministero della Salute prot. 44460P28 del 28.11.2014 (trasmessa dalla Regione Veneto con prot. 519708 del 03.12.2014), avente ad oggetto "Indicazioni per l'autorizzazione alla macellazione dei suini a domicilio", nella quale si precisa che l'interpretazione attualizzata degli articoli 1 e 13 del RD 3298/1928 *debba avvenire nel senso di consentire al produttore primario, esclusivamente con riferimento all'autoconsumo, la macellazione svolta presso l'azienda agricola*;
- Visto** il Regolamento CE n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in particolare l'art. 10 "consumo domestico privato";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2560 del 16 settembre 2008 riguardante la ricerca del parassita Trichinella nelle carni;
- Vista** la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77;
- Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista** la prassi già consolidata con il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ULSS n. 7 Pedemontana (distretto 1 Bassano);
- Ritenuto necessario** adottare un provvedimento che, a tutela della salute pubblica, fissi limiti e prescrizioni per la tradizionale macellazione dei suini "a domicilio" per il consumo delle carni in ambito familiare da parte degli allevatori;

ORDINA

- per l'esclusivo consumo in ambito familiare delle carni, dal 3 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 è consentita la macellazione dei suini presso il domicilio degli allevatori fino ad un massimo di due capi per nucleo familiare convivente;**
- gli interessati devono rivolgere apposita domanda alla competente Unità Territoriale Veterinaria dell'Ulss n. 7 Pedemontana **ALMENO 3 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA MACELLAZIONE**; al momento della richiesta dovrà essere esibita la dichiarazione di provenienza relativa all'acquisto del suino (mod. IV); dopo essere stata accertata la regolarità della dichiarazione di provenienza e la durata del periodo di allevamento, che non può essere inferiore a 30 giorni, verrà rilasciata l'autorizzazione alla macellazione con indicazione del giorno e l'ora;
- la macellazione deve essere immediatamente preceduta da stordimento degli animali con pistola a proiettile captivo e deve essere eseguita esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza;
- DURANTE L'ABBATTIMENTO E LE OPERAZIONI CORRELATE DEVONO ESSERE RISPARMIATI AGLI ANIMALI DOLORI, ANSIA O SOFFERENZE EVITABILI;**
- la lavorazione delle carni può iniziare solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale; **nei primi cinque giorni seguenti la macellazione, in attesa dell'esito degli esami di laboratorio per ricerca parassitologica, le carni possono essere consumate esclusivamente previa cottura prolungata;**
- È VIETATA LA MACELLAZIONE DEI SUINI NEL POMERIGGIO DEL SABATO, NEI GIORNI FESTIVI E NELLE ORE NOTTURNE;**
- È VIETATO MACELLARE A DOMICILIO SUINI PER TERZI;**
- È VIETATO COMMERCIALIZZARE O CEDERE A QUALSIASI TITOLO CARNI E PRODOTTI DERIVATI DI SUINI MACELLATI PER USO PRIVATO;** pertanto anche la loro detenzione nei locali di aziende agricole registrate per attività agrituristica o per le "Piccole Produzioni Locali" non è consentita;
- per la copertura delle spese connesse all'ispezione veterinaria deve essere corrisposto all'AzULSS n. 7 Pedemontana l'importo stabilito dal Tariffario Regionale vigente (DGR n. 1251/2015).

I TRASGRESSORI ALLA PRESENTE ORDINANZA INCORRERANNO NELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE e le carni, in assenza del regolare controllo veterinario, verranno sequestrate e distrutte.



F.to IL SINDACO
Simone Bontorin
(firma digitale)